

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO SOCIALE

Società Pescasportivi Alta Valle Scrivia - Associazione Sportiva Dilettantistica

Costituita il 20 febbraio 1962 in Busalla

Atto Costitutivo e Statuto Sociale aggiornato e approvato dall'Assemblea dei Soci in data 17/02/2024

Sommario

[Art.1 - Costituzione](#)

[Art.2 - Sede](#)

[Art.3 - Natura dell'associazione](#)

[Art.4 - Finalità](#)

[Art.5 - Tesseramento](#)

[Art.6 - Diritti e doveri del socio](#)

[Art.7 - Recesso del socio](#)

[Art.8 - Organi dell'associazione](#)

[Art.9 - Consiglio Direttivo](#)

[Art.10 - Obblighi del Consiglio Direttivo](#)

[Art.11 - Riunione del Consiglio Direttivo](#)

[Art.12 - Decadenza del Consiglio Direttivo](#)

[Art.13 - Assemblea dei soci](#)

[Art.14 - Provisori e Revisori](#)

[Art.15 - Incompatibilità di carica](#)

[Art.16 - Risorse finanziarie](#)

[Art.17 - Rendiconto economico e modalità di approvazione](#)

[Art.18- Gratuità delle prestazioni](#)

[Art.19 - Scioglimento dell'associazione](#)

[Art.20 - Rinvio all'ordinamento](#)

Art.1 Costituzione

In data 20 febbraio 1962 in Busalla è costituita per volontà dei pescatori sportivi dilettanti che risiedono e frequentano la Valle Scrivia la Società Pescasportivi Alta Valle Scrivia, di seguito denominata S.P.A.V.S., con caratteristiche, finalità, modalità di appartenenza e operatività specificate nel presente atto. In tale sede l'Assemblea affida la presidenza al sig. Gemma Mario, la vice-presidenza al sig. Balbi Enzo, la segreteria al sig. Belfiore Paolo e indica quali consiglieri i sig.ri Tavellini Nello, Tavellini Abele, Bruno Andrea, Olivieri Giuliano e Traverso Giorgio, quest'ultimo anche in qualità di cassiere, che accettano la nomina per un biennio.

Art. 2 Sede

La sede legale dell'associazione coincide con quella del Presidente pro tempore, con possibilità di disporre di sedi operative presso altri luoghi.

Art.3 Natura dell'associazione

La S.P.A.V.S. è un'associazione autonoma, indipendente, apartitica e senza fini di lucro e fonda la sua esistenza sui principi di democrazia ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati che hanno titolo di partecipare senza soluzione di continuità e limitazioni ad ogni attività, assumendo anche incarichi operativi, nonché accedere all'elettorato attivo e passivo come successivamente specificato. Per l'esercizio della sua attività può affiliarsi alle federazioni sportive, associazioni di promozione sportiva, di promozione sociale e di tutela ambientale. Può altresì collaborare, aderire, stabilire convenzioni con enti pubblici e privati ed altre associazioni per raggiungere obiettivi ispirati alle finalità del presente statuto.

Art. 4 Attività e finalità

Le attività e finalità della S.P.A.V.S. in via stabile e principale sono:

- la pratica e promozione della pesca ricreativa e sportiva dilettantistica, con particolare attenzione alla formazione dei giovani e dei portatori di disabilità;
- la conservazione e difesa dell'ambiente, del paesaggio e, in particolare, degli ecosistemi acquatici e del patrimonio ittico, anche promuovendo azioni di monitoraggio, vigilanza, recupero e tutela, poiché patrimonio della collettività;
- l'attività di divulgazione della cultura e dell'etica della pesca nonché della conoscenza ambientale;
- l'organizzazione di manifestazioni sportive e ricreative rivolte agli associati, ai loro familiari e, in generale, a tutti gli appassionati e simpatizzanti, anche con scopi benefici;
- la gestione ittica di acque, impianti sportivi, riserve di pesca, tratti a regolamentazione particolare e altre strutture connesse alle finalità perseguite dall'associazione;
- la tutela degli interessi dei pescatori sportivi, associati e non, per garantire le più ampie possibilità ed agevolazioni;
- la promozione turistica del territorio, anche in collaborazione con enti pubblici e altre associazioni, per lo sviluppo di attività outdoor ambientalmente compatibili.

Sono altresì previste attività secondarie e in via meramente indicativa e non esaustiva:

- il sostegno ad altre associazioni che perseguono le medesime finalità mettendo a disposizione il know-how maturato nonché dotazioni strumentali al fine di accrescere il ruolo del volontariato sul territorio;
- la collaborazione con enti pubblici nell'ambito di attività funzionalmente riconducibili a quelle principali, anche guardando al principio della sussidiarietà sancito dalla Costituzione.

Art. 5 Tesseramento

Coloro che, riconoscendosi nelle finalità di cui all'art.4 ed accettando quanto sancito dallo statuto, intendono associarsi alla S.P.A.V.S. devono richiedere il rilascio della tessera, che verrà concessa salvo diverso parere del Consiglio Direttivo, con rifiuto motivato espresso entro sessanta giorni. Per i minori la richiesta deve essere presentata dall'esercente la potestà parentale, che li potrà rappresentare, con diritto di voto, in sede di Assemblea dei soci e nei rapporti con il sodalizio. In caso di rifiuto il richiedente ha facoltà di presentare formale ricorso ai Probiviri, i quali decidono a maggioranza ed il cui pronunciamento è inappellabile. La quota associativa a carico degli aderenti è determinata dall'Assemblea dei soci, non è rivalutabile ed è intrasmissibile a terzi salvo il caso di decesso dell'associato. La validità della tessera annuale, qualunque sia la data di emissione, scade il 31 dicembre di ogni anno, fatta eccezione per quelle eventualmente attribuite dal Consiglio Direttivo a titolo onorifico.

Art.6 Diritti e doveri del socio

La concessione della tessera conferisce al socio il diritto di partecipare all'attività dell'associazione e di beneficiare dei servizi offerti.

Tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa hanno diritto di:

- partecipare alle Assemblee;
- esercitare il voto per le deliberazioni assembleari;

- esercitare il voto per l'elezione del Consiglio Direttivo (in seguito C.D.), se in possesso della tessera associativa decorso il termine di novanta giorni;
- proporre la propria candidatura, se maggiorenne e in possesso della tessera associativa decorso il termine di centoottanta giorni e fatto salvo quanto previsto dall'art.15 (Incompatibilità di carica);
- svolgere il lavoro preventivamente concordato;
- recedere dall'associazione, senza possibilità di rimborso della quota versata;
- esaminare i libri sociali (elenco associati, assemblee, deliberazioni del C.D. e degli altri organi).

Allo stesso tempo hanno il dovere di:

- rispettare le norme statutarie, i regolamenti e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo;
- corrispondere la quota associativa;
- prestare il lavoro preventivamente concordato;
- partecipare all'attività sociale;
- mantenere un comportamento corretto, tale da non arrecare alcun pregiudizio all'immagine dell'associazione e degli associati;
- difendere il buon nome dell'associazione;
- rispettare le leggi ed i regolamenti che disciplinano la pesca sportiva e la tutela dell'ambiente.

Art.7 Recesso del socio

Gli aderenti cessano di appartenere all'associazione per:

- dimissioni volontarie;
- mancato pagamento della quota associativa;
- morte;
- incompatibilità deliberata dal Consiglio Direttivo, pronunciata nei confronti del socio che commette azioni disonorevoli o la cui condotta costituisce pregiudizio all'immagine dell'associazione.

In quest'ultimo caso è ammesso il formale ricorso ai Proviviri, i quali decidono a maggioranza ed il cui pronunciamento motivato, espresso entro sessanta giorni, è inappellabile.

Art.8 Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Assemblea dei soci.

Art.9 Consiglio Direttivo

La S.P.A.V.S. è retta ed amministrata dal Consiglio Direttivo (in seguito denominato C.D.), composto da sei consiglieri i quali, una volta eletti ed insediati, debbono stabilire l'attribuzione delle seguenti cariche:

- un presidente, che per delega del C.D. dirige l'associazione e ne è il legale rappresentante ed a cui compete la presidenza delle riunioni del C.D. e dell'Assemblea dei soci;
- un vice-presidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza, impedimento o cessazione e nelle mansioni per le quali viene delegato;
- un segretario, che provvede alla tenuta ed aggiornamento del libro soci, redige i verbali del C.D. e dell'Assemblea dei soci, predispose lo schema di bilancio preventivo da sottoporre al C.D. entro il mese di ottobre, e consuntivo da presentarsi al C.D. di norma entro il mese di marzo, si occupa della tenuta dei registri e della contabilità e della conservazione dei relativi documenti;
- tre consiglieri, che coadiuvano gli altri soggetti nell'espletamento delle mansioni.

Per le obbligazioni sociali rispondono personalmente e solidamente verso i terzi il presidente, il C.D. e, in proprio, chiunque abbia speso senza autorizzazione il nome dell'associazione. Il C.D. può affidare mansioni agli aderenti, che dovranno essere assolte volontariamente. Le stesse possono essere revocate in qualsiasi momento e decadono alla scadenza del mandato del C.D. Il C.D. rimane in carica tre anni.

Art.10 Obblighi del Consiglio Direttivo

Il C.D. provvede a:

- amministrare le risorse finanziarie e del patrimonio sociale;
- stipulare delle polizze assicurative obbligatorie e facoltative ritenute necessarie;
- redigere i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporsi per l'approvazione all'Assemblea dei soci;
- attuare iniziative conformi alle finalità dell'associazione;
- assumere provvedimenti su mandato dell'Assemblea dei soci;
- convocare le Assemblee dei soci;
- organizzare le elezioni per il rinnovo o ricostituzione del C.D.;
- redigere il registro degli associati definibili volontari non occasionali;
- custodire i libri associativi e renderli disponibili per la consultazione su richiesta formale degli associati entro quindici giorni dal deposito dell'istanza. Per la visione degli originali è indicata la sede dell'associazione, legale o secondaria, o in alternativa altro luogo stabilito di comune accordo.

Il C.D. ha facoltà di adottare regolamenti specifici per disciplinare la propria attività e quella sociale.

Art.11 Riunione del Consiglio Direttivo

Per la validità delle riunioni del C.D. è richiesta la presenza della metà più uno dei designati. Le deliberazioni del C.D. sono assunte mediante votazione a maggioranza semplice ed in caso di parità prevale il voto del presidente. Il C.D. tiene le sue riunioni su convocazione del presidente o su richiesta sottoscritta da almeno due componenti dello stesso per la discussione di un ordine del giorno. In caso di necessità ed urgenza il presidente assume le decisioni di competenza del C.D., sottoponendole a ratifica nella prima riunione successiva.

Art.12 Decadenza

È prevista la decadenza degli appartenenti al C.D. per:

- dimissioni;
- morte;
- dichiarata incapacità;
- incompatibilità;
- perdita dei requisiti di nomina;
- mancato pagamento della quota associativa;
- inosservanza delle finalità sancite dallo statuto;
- inattività ingiustificata, con particolare riferimento ai doveri di cui all'art.10.

In caso di decadenza subentrano coloro che non sono risultati eletti a maggioranza di preferenze, sino alla capienza. In assenza il C.D. procede entro trenta giorni all'organizzazione delle elezioni per la surrogazione, fino alla capienza del numero stabilito. Si considera dimissionario l'intero C.D. qualora siano dimissionari la metà dei suoi membri. Alla scadenza del mandato o nel caso di dimissioni del C.D. lo stesso resta in carica per il disbrigo dell'ordinaria amministrazione fino alla nuova nomina.

Art.13 Assemblea dei soci

Per quanto non previsto nelle mansioni del C.D. ha competenza l'Assemblea dei soci, che è organo supremo dell'Associazione ed a cui compete:

- la modifica o l'aggiornamento dell'Atto Costitutivo e Statuto;
- l'elezione e revoca dei componenti degli organismi associativi;
- lo scioglimento, trasformazione, fusione, scissione dell'Associazione;
- la determinazione della quota associativa;
- l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- quant'altro previsto dall'ordinamento giuridico.

Ogni associato può esprimere un voto, senza possibilità di delega. L'Assemblea viene convocata dal C.D. in via ordinaria almeno una volta all'anno successivamente alla chiusura dell'anno finanziario per l'approvazione del bilancio consuntivo e, in via straordinaria, dal C.D. nei casi ritenuti necessari ed anche su formale richiesta sottoscritta da un terzo dei soci o dai revisori dei conti. In questo caso il C.D. deve provvedere alla convocazione entro dieci giorni e stabilire la data e luogo dell'Assemblea non oltre i trenta giorni dalla ricezione

della richiesta. È onere del C.D. indicare luogo, tempi e ordine del giorno pubblicizzando l'adunanza mediante gli strumenti informativi utilizzati dall'associazione (a titolo indicativo e non esaustivo sito internet, pagina FB, altre piattaforme social, mail, ecc.). In prima convocazione l'Assemblea è ritenuta valida con la presenza della metà più uno dei soci. In seconda convocazione, trascorsa almeno un'ora, l'Assemblea sarà valida indipendentemente dal numero dei presenti. Al fine di garantire la massima partecipazione è previsto, se possibile, l'intervento in videoconferenza o altre modalità da remoto tali da garantire l'identificazione dell'associato. Le deliberazioni dell'Assemblea vengono assunte a maggioranza semplice. È compito dell'Assemblea eleggere tra i soci sino ad un massimo di tre probiviri. È altresì facoltà dell'Assemblea eleggere sempre tra i soci sino ad un massimo di tre revisori dei conti. L'Assemblea delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e può promuovere azione di responsabilità nei loro confronti.

Art.14 Proviviri e Revisori

I probiviri hanno il compito di:

- esaminare tutte le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'organizzazione o i suoi organi, tra membri degli organi o organi stessi con parere vincolante;
- provvedere, con funzione di commissione elettorale, alla verifica degli elenchi degli aventi diritto al voto, delle candidature e della regolarità delle elezioni.

I revisori dei conti esercitano la verifica dei registri contabili, dandone relazione all'Assemblea dei Soci.

Art.15 Incompatibilità di carica

Coloro che ricoprono cariche sociali presso altre realtà nell'ambito della medesima disciplina non possono far parte del C.D. o assumere le mansioni di revisore dei conti e proboviro.

Art.16 Patrimonio e risorse finanziarie

L'anno finanziario dell'associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. Il patrimonio dell'associazione sotto ogni sua forma, mobile ed immobile, è elencato in apposito libro inventario consultabile da tutti gli associati. Le risorse finanziarie dell'associazione sono costituite da:

- proventi del tesseramento;
- introiti derivati da attività o iniziative strumentali al perseguimento delle finalità associative;
- introiti da pubblicità;
- contributi da Enti pubblici o da soggetti privati;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- donazioni liberali e lasciti.

Utili e avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento delle attività statutarie e per l'incremento del patrimonio dell'Associazione.

Art. 17 Rendiconto economico e modalità di approvazione

A maggior precisazione, il bilancio consuntivo è redatto dal C.D. e, salvo giustificato impedimento, portato all'attenzione dell'Assemblea degli associati entro 120 giorni dalla chiusura dell'anno finanziario. Nella circostanza è onere del Presidente o suo delegato illustrarlo nel dettaglio, mettendo a disposizione il compendio nonché ogni elemento che ne ha determinato la redazione. L'approvazione segue i criteri normati dall'art. 13 (Assemblea dei soci).

Art.18 Gratuità delle prestazioni

L'attività dei membri del C.D., dei Proviviri, dei Revisori e degli associati è prestata a titolo volontario e gratuito e risulta inammissibile la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve, capitali e qualsiasi altro bene dell'associazione, salvo che la destinazione non sia imposta dalla legge. Possono essere previsti rimborsi delle spese vive sostenute per l'esecuzione di compiti ed incarichi.

Art.19 Scioglimento

Nel caso si verificasse l'impossibilità di adempiere in toto alle finalità di cui all'art. 4 dello Statuto, il C.D. provvederà a convocare l'Assemblea straordinaria dei soci, rimettendo alla stessa la decisione circa lo scioglimento dell'associazione. In caso di scioglimento l'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e questi, esperiti gli atti necessari, presenteranno alla stessa per l'approvazione il bilancio finale di liquidazione. Il patrimonio e le risorse finanziarie residue verranno destinate ad altra associazione con pari fini sportivi ai sensi della normativa vigente.

Art.20 Rinvio all'ordinamento

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle leggi e regolamenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Casella, 17/02/2024

Verbale Assemblea Straordinaria dei soci – Casella, 17/02/2024

O.d.g.: variazione dell'Atto Costitutivo e Statuto Sociale

L'Assemblea viene dichiarata valida in seconda convocazione alle ore 16,30. Il presidente procede alla lettura del testo, parte integrante del presente verbale, mettendo in evidenza le variazioni apportate secondo quanto previsto dal D.L. 36/2021. In assenza di emendamenti lo pone in votazione. L'Assemblea lo approva all'unanimità, dichiarandolo immediatamente esecutivo. L'Assemblea viene sciolta alle ore 17,30.

Il presidente

Il segretario